

Il **Decreto ministeriale 11 gennaio 2018 n. 3** recante “*Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro*” individua i criteri sulla base dei quali le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento ai servizi per il lavoro, delineando un sistema sinergico e coeso tra l'accreditamento nazionale e i diversi sistemi regionali, semplificando e uniformando su tutto il territorio nazionale gli adempimenti minimi a carico delle imprese.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

L'accreditamento è la procedura mediante la quale l'ANPAL, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono a un operatore, pubblico o privato che ne faccia richiesta, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro.

Riferimento normativo interno (articolo e comma): DM 11 gennaio 2018, artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, comma 2.

Comunicazione o dichiarazione

Domanda

Documentazione da conservare

Altro

Cosa cambia per il cittadino o l'impresa

I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano – destinatari delle disposizioni del DM 11 gennaio 2018 – devono trasmettere a tali enti tutti gli elementi informativi attestanti il possesso dei requisiti (generalmente, di ammissibilità di carattere giuridico-finanziario, strutturali, nonché requisiti eventualmente aggiuntivi previsti nei dispositivi regionali) enunciati dal decreto.

Inoltre l'art. 14, comma 2, del predetto decreto introduce l'obbligo per i soggetti accreditati di inviare alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e ad ANPAL - pena la revoca dell'accreditamento - ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento da parte di ANPAL della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'art. 1 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150.